



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Bilancio 2015: i termini degli adempimenti connessi al procedimento di approvazione del bilancio

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 2364 Codice civile stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.** Per i soggetti "solari" **questo significa che l'assemblea si dovrà tenere entro il 29.4.2016. E' possibile prevedere, statutariamente, un termine maggiore,** comunque non superiore a centottanta giorni (con assemblea da tenersi entro il 28.6.2016), **in due ipotesi:** **i) società obbligata alla redazione del bilancio consolidato "ovvero"; ii) quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società** (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.). Nel contesto della presente circolare verranno schematizzati **i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio,** prendendo come riferimento i casi **in cui l'assemblea di approvazione si tenga:** **i) in caso di termini ordinari, in data 29.4.2016** (120 giorni dal 31.12.2015 considerando che il 2016 è bisestile); **ii) in caso di proroga dei termini, in data 28.6.2016** (180 giorni dal 31.12.2015). E' bene rammentare, infine, che **i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell'assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento:** ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata **nel caso di prima convocazione dell'assemblea entro il 29 aprile 2016** (ovvero 28.06.2016), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l'effetto che il bilancio dell'esercizio 2015 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, **successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.**

Premessa

L'art. 2364 Codice civile stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per i soggetti "solari" **questo significa che l'assemblea si dovrà tenere entro il 29.4.2016** (poiché il 2016 è anno bisestile).

Nello statuto, peraltro, è **possibile prevedere un termine maggiore**, comunque non superiore a centottanta giorni (con assemblea da tenersi entro il 28.6.2016), **in due ipotesi:**

- **società obbligata alla redazione del bilancio consolidato** "ovvero";
- **quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società** (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.).

OSSERVA

Lo **statuto** assume, pertanto, una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell'assemblea ordinaria, in quanto l'art. 2364, co. 2, secondo periodo, c.c. riconosce allo stesso la **possibilità di prevedere un maggior termine**, comunque **non superiore a 180 giorni**, nel caso in cui la società sia tenuta alla **redazione del bilancio consolidato**, ovvero lo richiedano **particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale**

Situazioni che consentono di giustificare il maggior termine dei 180 giorni

Società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto.

Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all'estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio).

Società che hanno visto la loro partecipazione ad ipotesi di operazioni straordinarie e ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni.

Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex articoli 2447-bis e 2447-septies del Codice civile.

Società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l'adozione di nuovi principi contabili, come l'adozione degli Ias.

Società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell'organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l'approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell'organo amministrativo nell'imminenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea.

Società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.

Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avanzamento lavori da parte del committente (specie per cantieri all'estero).

Cause di forza maggiore (ad es. furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.

Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.

Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorziato le poste rilevanti.

OSSERVA

Ad ogni modo, è bene precisare che **i motivi della proroga devono essere accertati** dagli amministratori e dagli stessi **segnalati nella relazione sulla gestione, oppure** – nel caso di redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata – **nella nota integrativa**.

Le date da ricordare

Le tabelle che seguono schematizzano i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) **connessi al procedimento di approvazione del bilancio**, prendendo come riferimento i casi **in cui l'assemblea di approvazione si tenga:**

- ➔ in caso di **termini ordinari, in data 29.4.2016** (120 giorni dal 31.12.2015);
- ➔ in caso di **proroga dei termini, in data 28.6.2016** (180 giorni dal 31.12.2015).

OSSERVA

I predetti termini riguardano esclusivamente **la convocazione dell'assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento**: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione **dell'assemblea entro il 29 aprile 2016 (ovvero 28.06.2016)**, che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, **con l'effetto che il bilancio dell'esercizio 2015 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica**.

Convocazione dell'assemblea dei soci nei termini ORDINARI

Per il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ipotizzando che l'assemblea venga convocata per l'ultimo giorno utile (senza rinvio a 180 giorni), **coincidente con il 29 aprile 2016** (120° giorno dal 31 dicembre 2015), **avremmo la seguente tempistica:**

TERMINE ORDINARIO: 29.04.2016

Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2015
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30.03.2016
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori		
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30.03.2016
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)		
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	14.04.2016
Pubblicazione sulla <i>G.U.</i> dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	14.04.2016
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza; così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)	21.04.2016
Assemblea per l'approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza)	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga)	29.04.2016
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio (cfr. la R.M. 22.11.2000 n. 174/E).	19.05.2016
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	29.05.2016 (termine prorogato ai sensi dell'art. 3 co. 2 del

		DPR 558/99 AL 30.05.2016 poiché il 29.05.2016 cade di domenica)
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	31.12.2016

Convocazione dell'assemblea dei soci nei termini PROROGATI

Come sopra anticipato, gli **statuti delle società possono attribuire agli amministratori**, in determinate circostanze, la **possibilità di rinviare la convocazione dell'assemblea di bilancio oltre l'ordinario termine di 120 giorni, comunque non superiore a 180 giorni.**

Per il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre, ipotizzando che l'assemblea venga convocata per l'ultimo giorno utile (con rinvio a 180 giorni) **coincidente con la data del 28.6.2016** (180° giorno dal 31 dicembre 2015), **avremmo la seguente tempistica:**

TERMINI PROROGATI: 28.06.2016		
Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2015
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	29.05.2016 (si tenga presente, peraltro, che il 29.05.2016 è domenica)
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori		
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	29.05.2016
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)		
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	13.06.2016
Pubblicazione sulla <i>G.U.</i> dell'avviso di	Almeno 15 giorni prima	13.06.2016

convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	di quello fissato per l'assemblea	
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza; così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)	20.06.2016
Assemblea per l'approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza)	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga)	28.06.2016
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio (cfr. la R.M. 22.11.2000 n. 174/E).	18.07.2016
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	28.07.2016
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	31.12.2016

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti